

STATUTO  
Circolo Ricreativo Generali Italia  
Associazione Sportiva Dilettantistica.  
CRAGENERALI ASD

Venezia 01 dicembre 2015

**Denominazione – Sede**

Art. 1) – L'Associazione denominata "Circolo Ricreativo Generali Associazione Sportiva Dilettantistica, per brevità denominata CRAGENERALI ASD, è un'associazione non commerciale senza finalità di lucro, che riunisce coloro che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione ha sede legale in Venezia, Cannaregio 6304 (VE), e una sede amministrativa in Mogliano Veneto Via Marocchessa 14 (TV).

Con delibera dell'assemblea dei soci, l'Associazione dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si intenderà affiliare. L'Associazione opera in tutto il territorio nazionale.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale. Denominazione – Sede

**Scopo – Oggetto**

Articolo 2.- L'Associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai propri associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie, sportive, ricreative e culturali.

Articolo 2.1.- Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2.- l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline e delle competizioni sportive in genere;
- b) organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- c) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- d) perseguire fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;
- e) gestire e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;
- f) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere, sale ricreative ecc.;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative, culturali e didattiche (ad esempio e senza esclusione alcuna; corsi di lingue straniere, di informatica, gite, escursioni, ecc.) per approfondimento culturale ed un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per auto finanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell'Associazione;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

**Soci**

Articolo 3.- Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta scritta da inviare all'Associazione mediante raccomandata, fax, posta elettronica o qualunque altro sistema che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La validità della qualità di Socio si intende efficacemente conseguita all'atto della ricezione da parte dell'Associazione della domanda di ammissione.

Le domande di ammissione dei Soci verranno ratificate dall'Assemblea Generale alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni potrà sospendere la domanda di ammissione con indicazione della motivazione che verrà notificata all'interessato con mezzo che dia certezza di ricezione. Sulla sospensione si esprimerà in via definitiva l'Assemblea Generale alla prima riunione utile.

La qualifica di socio, è intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Essi sono nel contempo tenuti a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti e le decisioni degli organi cui è demandata la competenza deliberante ed esecutiva dell'Associazione. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.

Articolo 3.1.- Sono previste tre categorie di Soci. Il canone associativo di ciascuna categoria è stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci si distinguono in :

- Ordinario
- Aggregato
- Onorario

Articolo 3.2.-Possono iscriversi quali Soci ORDINARI i dipendenti di Generali Italia e delle Società Controllate e Collegate che prestano la loro opera, a tempo pieno od a "part-time". Possono iscriversi anche i dipendenti a tempo determinato il cui periodo lavorativo copra almeno sei mesi dell'anno di iscrizione.

Possono iscriversi inoltre a tale titolo:

- i dipendenti del gruppo posti in quiescenza;
- altri, in questo caso la domanda di iscrizione dovrà essere esaminata e approvata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile e si applica quanto previsto all'articolo 3.

Non possono iscriversi dipendenti o pensionati del Gruppo che siano già iscritti ad altri Circoli riconducibili a società di Generali Italia.

Il canone associativo annuo viene pagato in una unica soluzione alle scadenze e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo

Articolo 3.3.- Il Socio Ordinario può iscrivere come Soci AGGREGATI altre persone (massimo 5 cinque) - da individuarsi tra il coniuge, o situazione di fatto assimilabile, i figli ed i parenti entro il 2 grado - per le quali verserà la quota associativa rendendosi garante del pagamento della stessa e di tutti gli altri contributi economici che dovessero essere richiesti ai Soci per la partecipazione ad iniziative dell'Associazione. Nel caso in cui il Socio Ordinario non voglia più rendersi garante per i pagamenti dovuti dal proprio Socio Aggregato dovrà comunicarlo all'Associazione con mezzo che dia certezza di ricezione.

Il massimo numero di Soci Aggregati non dovrà superare il 30% (trenta per cento) del totale dei Soci.

Nel caso di superamento del rapporto percentuale sopra indicato non potranno essere ammessi ulteriori Soci Aggregati.

La richiesta di iscrizione o variazione dei Soci Aggregati può essere proposta, da parte di un Socio Ordinario, in qualsiasi periodo dell'anno.

I nuovi Soci, al momento della domanda di iscrizione - che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno possono indicare i loro eventuali Soci Aggregati.

In via transitoria gli attuali soci Aggregati iscritti non appartenenti alle categorie sopra indicate rimarranno tali sino alla risoluzione naturale del rapporto associativo.

Articolo 3.4.-Possono essere nominati Soci ONORARI dal Consiglio Direttivo quelle persone che, per particolari meriti acquisiti nei riguardi dell'Associazione, sono ritenute meritevoli di tale speciale distinzione. La nomina verrà ratificata dall'Assemblea generale alla prima riunione utile.

Articolo 3.5.-La qualifica di Socio Ordinario si perde:

- A) per recesso presentato per iscritto, anche con posta elettronica o sistema elettronico, al Direttivo con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
- B) per cessazione del rapporto di lavoro, salvo che per il caso di collocamento in quiescenza;
- C) per esclusione;

Articolo 3.6.- La qualifica di Socio Aggregato si perde:

- a) per recesso presentato per iscritto, con posta elettronica o sistema elettronico al Direttivo con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
- b) per esclusione.

Articolo 3.7.- Tutti i Soci, Ordinari, Aggregati e Onorari, hanno diritto di frequentare liberamente la sede e le eventuali strutture poste in atto dall'Associazione secondo le regole stabilite dagli organi di competenza.

Tutti i Soci hanno oltremodo diritto di partecipare alle varie manifestazioni e di beneficiare di tutte le facilitazioni stabilite a loro favore.

Articolo 3.8.- I Soci Ordinari sono responsabili dei loro Soci Aggregati nonché dei non Soci partecipanti ad attività del CRAGENERALI ASD, su loro indicazione.

Articolo 3.9.-L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea Generale nella prima riunione utile nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi
- c) decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il Socio dovrà essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, con mezzo idoneo che ne garantisca la ricezione, riguardo alla richiesta di sua esclusione che verrà discussa in Assemblea Generale, qualora si realizzi uno o più dei casi indicati alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

#### **Organi dell'Associazione**

Articolo 4.- Sono organi del CRAGENERALI ASD

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

#### **Assemblea Generale**

Articolo 4.1.- L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati o partecipanti e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano tutti gli assenti o dissenzienti. L'Assemblea Generale ha il potere di deliberare su ogni questione ed argomento riguardanti l'attività sociale.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci, Ordinari, Aggregati ed Onorari, iscritti da almeno un mese ed in regola con il pagamento del canone associativo.

Articolo 4.2.- Hanno diritto di voto tutti i Soci. Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, con un massimo di 25 (venticinque) deleghe per Socio.

Non sono ammesse deleghe con il nome del rappresentante in bianco.

L'Assemblea può deliberare sui soli punti all'ordine del giorno.

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza (ordinaria, o posta elettronica certificata), in modo comunque da assicurare la certezza della provenienza del voto, il voto per corrispondenza sarà ritenuto valido se espresso nelle forme e modalità stabilite dall'apposito regolamento di Funzionamento approvato dell'Assemblea.

Articolo 4.3.- La convocazione si effettua mediante pubblicazione negli appositi spazi. L'avviso di convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai Soci, mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo Socio, quali, a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, sms o firma per presa visione della convocazione dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima della data stabilita, di un avviso che dovrà contenere almeno il tipo di Assemblea (Ordinaria o Straordinaria), il luogo ed il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione verrà programmata in data successiva alla prima.

Articolo 4.4.- Le Assemblee sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

I sopra descritti quorum costitutivi si applicano anche per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Articolo 4.5.- L'Assemblea all'inizio dei lavori nomina un Presidente ed un Segretario che redigerà il verbale, nonché due Scrutatori che curano le operazioni di voto con il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

La votazione dei presenti avviene per alzata di mano o, su richiesta approvata dall'Assemblea, con scrutinio segreto.

Articolo 4.6.- L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo per:

- a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo,
- b) dibattere un preventivo di spesa per l'anno corrente,
- c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta, con le indicazioni delle materie da trattare, dai Revisori dei Conti e da almeno un decimo dei Soci.

In tali casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Articolo 4.7.- L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci indirizzata al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Se sono richieste modifiche statutarie queste devono essere dettagliatamente indicate nell'avviso di convocazione.

## **Il Consiglio Direttivo**

Articolo 4.8.- Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è a carattere elettivo. Esso opera nella sede amministrativa dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto non riserva all'Assemblea e come tale:

- a. formula l'eventuale Regolamento del Direttivo
- b. elabora i bilanci consuntivi e i preventivi di spesa per l'anno corrente
- c. assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione e ne determina le singole attività nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto ed in ottemperanza alle delibere dell'Assemblea
- d. presenta ogni anno all'assemblea, per l'approvazione, una relazione sulla propria attività
- e. Incarica uno o più revisori.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica ed esercita i suoi poteri fino all'insediamento di quello successivo.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese di tutte quelle somme, documentate, sostenute e anticipate per organizzare attività a favore del CRAGENERALI ASD.

Articolo 4.9. - Il Consiglio Direttivo è composto da 15 (quindici) membri, eletti secondo quanto previsto all'art. 5 del presente statuto e dura in carica 3 (tre) anni.

Articolo 4.10.- In caso di decadenza, per qualunque causa, di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo deve provvedere a sostituirli, tramite cooptazione tra i Soci candidati risultati non eletti che hanno ottenuto più voti nell'ambito dei collegi elettorali di cui all'art.5, che restano in carica fino alla scadenza di tutto il Consiglio Direttivo.

Se viene meno oltre un terzo dei membri e non vi è possibilità di cooptazione, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 5

Articolo 4.11.- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed i responsabili per le attività culturali, sportive, turistiche, promozionali.

Il Consiglio Direttivo delibera in relazione alle Rappresentanze Territoriali come esposto all'Art. 6..

Il Consiglio dovrà indicare un responsabile, al suo interno, per qualsiasi altra ulteriore attività intenda realizzare.

Tutti i Consiglieri attuano le deliberazioni del Consiglio Direttivo nei rispettivi settori di attività rispettando quanto sancito dall'eventuale Regolamento del Direttivo.

Articolo 4.12.- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno; può essere inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, entro cinque giorni qualora ne abbia ricevuto richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è indetta con un preavviso di almeno tre giorni tramite mezzo che dia certezza di ricezione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di metà più uno dei Consiglieri ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Della riunione del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto un verbale dal quale risultino i partecipanti, le decisioni prese e una sintesi delle discussioni avvenute.

Articolo 4.13.- In caso di infrazioni da parte dei Soci alle regole sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni o di insofferenza alle comuni regole di reciproco rispetto il Consiglio Direttivo può infliggere le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale o scritta;
- b) sospensione dall'attività dell'Associazione per un periodo variabile da uno a sei mesi ad esclusione della possibilità di voto all'Assemblea.

### **Presidente**

Articolo 4.14.- Il Presidente, od in sua mancanza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma Sociale; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci curando l'attuazione delle relative delibere; Il Presidente sorveglia che le Assemblee e le elezioni del Consiglio Direttivo vengano indette nelle epoche e nelle modalità fissate.

Il Presidente uscente convoca la prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente per le elezioni del Consiglio Direttivo, costituisce un Comitato Elettorale di 9 - nove persone scelte fra i Soci, di cui 6 - sei nominati dal Presidente tra i quali almeno uno per ciascuna area territoriale ed i 3 - tre nominati dall'azienda Generali Italia.

I nominati, dopo aver scelto al proprio interno un Presidente che ne coordini le attività, dovranno in ottemperanza di quanto indicato all'Articolo 5.- del presente Statuto:

- a. indire le elezioni emettendo un comunicato con i termini di presentazione delle candidature;
- b. raccogliere le candidature e predisporre l'elenco delle candidature;
- c. indicare la data del voto e le modalità con le quali dovrà svolgersi;
- d. predisporre il materiale per le votazioni;
- e. portare a termine le operazioni di voto;
- f. annunciare tramite comunicato l'esito del voto indicando gli eletti;
- g. predisporre e redigere i regolamenti per le elezioni;
- h. determinare il numero dei seggi per ogni collegio elettorale, secondo i criteri definiti all'articolo 5 del presente statuto .

Il Comitato Elettorale decide con maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4.15.- Il Segretario cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, redige i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato il libro soci.

Articolo 4.16.- La revisione ed il controllo dei conti può essere affidata ad un Revisore Unico o ad un Collegio di Revisori composto da tre membri, che rimangono in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo e devono essere scelti tra persone con adeguata qualifica professionale. Il Revisore Unico o almeno un membro del Collegio dei Revisori deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. Essi sono l'organo di controllo del CRAGENERALI ASD e come tali hanno il compito di:

- a) verificare la contabilità delle attività del CRAGENERALI ASD;
- b) esaminare e controllare il bilancio consuntivo accompagnandolo da una relazione che sarà sottoposta all'Assemblea Generale per l'approvazione del bilancio.

### **Le Elezioni del Consiglio Direttivo**

Articolo 5.- Possono essere eletti per il Consiglio Direttivo solo i soci che dichiarano la loro disponibilità all'elezione presentando domanda al comitato elettorale, nei termini fissati dal Presidente. Potranno candidarsi i soci che risulteranno iscritti da almeno 30 giorni prima dell'uscita del comunicato relativo ai termini di presentazione delle candidature.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, pena la decadenza dal loro incarico.

Il Comitato Elettorale, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, predisporrà l'elenco dei candidati secondo i Collegi indicati di seguito ed invierà copia di tale elenco a tutti i candidati, assegnando un congruo termine per eventuali osservazioni.

Le elezioni dovranno avvenire preferibilmente nel mese di maggio per ogni scadenza naturale del mandato; in qualunque altro mese se il Consiglio Direttivo si presentasse dimissionario.

Il territorio nazionale è ripartito in tre aree territoriali come segue:

1. Area Nord-Ovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
2. Area Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna);
3. Area Centro Sud e Isole (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

In caso fosse necessaria la costituzione di altre aree territoriali il Direttivo dovrà deliberare la nuova suddivisione geografica e ripartire di conseguenza i seggi.

Al fine di garantire la rappresentatività territoriale dei membri del Consiglio Direttivo, in sede di elezioni vengono istituiti numero 3 (tre) collegi elettorali (Area Nord-Ovest, Area Nord-Est, Area Centro-Sud e Isole) per i quali sarà eletto, dagli iscritti al rispettivo collegio un numero variabile di membri del Consiglio Direttivo, in proporzione agli iscritti di ciascun collegio.

Il numero membri del Consiglio Direttivo da assegnare a ciascun collegio sarà determinato dal Comitato Elettorale nominato ai sensi dell'art. 4.14 dello statuto, in modo da garantire la proporzionalità tra il numero dei membri del Consiglio Direttivo e gli iscritti di ciascun Collegio.

Ai fini del computo degli iscritti in ciascun Collegio per il calcolo del numero dei membri da esprimere nell'ambito del consiglio Direttivo Nazionale:

- a ciascun Socio Ordinario dipendente viene attribuito il valore di 1 (uno);
- a ciascun Socio Ordinario Pensionati, il valore di 0,75 (zero virgola settantacinque);
- a ciascun Socio Aggregato ed Onorario il valore di 0,5 (zero virgola cinque).

Sono eletti per ciascun collegio i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a ricoprire il numero di membri previsto per ciascun collegio.

Il Comitato Elettorale dovrà interessare il Consiglio Direttivo in carica affinché l'elenco dei candidati possa essere adeguatamente pubblicizzato utilizzando le modalità di convocazione utilizzate dal Circolo Ricreativo Generali Italia associazione sportiva dilettantistica CRAGENERALI ASD.

Contro le decisioni del Comitato Elettorale è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo che delibererà entro 20 (venti) giorni.

### **Rappresentanze Territoriali Locali**

Articolo 6.- Nelle principali sedi ove opera Generali Italia potranno essere costituite, con delibera del Consiglio Direttivo, Rappresentanze Territoriali Locali con competenza amministrativa che saranno composte da un minimo di 3 più 1 consigliere ogni 120 iscritti, con un massimo di 7, ai quali si aggiungeranno di diritto gli eventuali consiglieri eletti nel Collegio Direttivo nell'area in cui ricade la Rappresentanza Territoriale Locale.

Potranno candidarsi i Soci con sede di lavoro nella medesima sede territoriale in cui viene costituita la Rappresentanza Territoriale Locale, la cui iscrizione risulti essere stata formalizzata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'uscita del comunicato della candidatura.

Sono eletti per ciascuna Rappresentanza Territoriale Locale i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a ricoprire il numero di membri previsto. I nominativi dei candidati territoriali eletti nella Rappresentanza Territoriale Locale dovranno essere sottoposti alla delibera ufficiale di nomina da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà stanziare, per ciascuna Rappresentanza Territoriale Locale, un budget annuale proporzionale al numero dei Soci da utilizzare per le iniziative ed i progetti a livello locale. Le Rappresentanze Territoriali possono richiedere lo stanziamento di risorse per la realizzazione di opere, progetti o attività di particolare interesse ed utilità generale; tali stanziamenti saranno deliberati dal

Consiglio Direttivo secondo le esigenze e disponibilità economica dell'Associazione.

La Rappresentanza Territoriale Locale deve annualmente presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto dell'attività svolta e dell'uso delle risorse assegnate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui non fosse possibile la costituzione di una rappresentanza territoriale per mancanza di candidati, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di un numero di fiduciari almeno sufficienti a raggiungere la quota minima di 3 membri.

Articolo 6.1.- Nella prima riunione indetta dal Presidente, la Rappresentanza Territoriale nominata sceglierà al suo interno un Presidente Territoriale.

I compiti del Presidente Territoriale sono:

- a) rappresentare territorialmente l'Associazione
  - b) assumere la responsabilità della direzione e amministrazione della sede territoriale
  - c) coordinare le attività degli altri rappresentanti controllando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti
  - d) tenere i contatti con il Presidente dell'Associazione
  - e) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci
2. redigere a fine anno la relazione delle attività e sottoporre al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo.

I compiti dei Rappresentanti Territoriali sono:

- a) gestire e promuovere le attività ricreative, culturali e sportive locali dei Soci.

Articolo 6.2.-

In caso di infrazioni da parte dei Soci alle regole sancite dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni o di insofferenza alle comuni regole di reciproco rispetto il Presidente Territoriale può chiedere l'intervento del Consiglio Direttivo proponendo l'assunzione di provvedimenti e manifestando il proprio punto di vista.

### **Patrimonio dell'Associazione**

Articolo 7.- Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

. solo in caso di riconoscimento giuridico dell'Associazione, dal fondo patrimoniale di garanzia pari almeno a 50.000,00 €. Tale fondo è indisponibile per esigenze gestionali e potrà consistere in titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito.

. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

### **Risorse economiche**

Articolo 7.1.-L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'Articolo 7;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali verrà tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Esercizio sociale**

Articolo 8.- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economicofinanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Ogni rappresentanza territoriale deve predisporre ed approvare il bilancio territoriale da presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale a sua volta predisporrà il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio dell'Associazione sarà un bilancio consolidato costituito dalla somma dei bilanci delle singole rappresentanze.

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Articolo 9.- Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione: chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

### **Scioglimento**

Articolo 10.- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

. le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli Articolo 11.- e ss. Disp. Att. codice civile.

Articolo 11.- Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e culturale sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Riunioni in audio o videoconferenza**

Articolo 12.- Le assemblee degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In particolare è necessario che:

. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

### **Norma finale**

Articolo 13.- Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le norme del Coni (Comitato Olimpico Nazionale) e delle Federazioni sportive sia nazionali che locali, o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione intenderà affiliarsi.